



22

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°85 del 03 Novembre 2006

OGGETTO: REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE.=

L'anno **DUEMILASEI** e questo giorno **TRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21,15** nella Sala Consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco in data 27 Ottobre 2006 Prot. n°16914 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione.

Dei seguenti Consiglieri:

1	TURINI David	8	CAVALLINI Massimo	15	VENUTA Vincenzo
2	LUSCHI Andrea	9	ROSSI Rosanna	16	LUCCHESI Maurizio
3	MALACARNE Sabrina	10	FARAONI Stefano	17	DEL GRANDE Manuela
4	CAROTI Enzo	11	BOTTI Roberta	18	TANTUSSI Alessandro
5	PARRELLA Ilaria	12	FELICI Marco	19	MAZZANTI Carlo
6	BERNARDINI Giacomo	13	DI RITA Antonio	20	MELANI Silvano
7	MAZZINGHI Enrico	14	MASSETANI Elisabetta	21	PUPILLI Alberto

risultano assenti quelli contrassegnati ai numeri: **4, 9, 10, 12 e 20.=**

Presiede il-Sindaco DAVID Turini partecipa il Segretario Generale Dott.ssa RITA Ciardelli, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione della pratica di cui all'oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto in originale.

IL PRESIDENTE
(Dottor David Turini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rita Ciardelli)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Monte

dal **22 NOV. 2006** al **2 DIC. 2006**

Santa Maria a Monte

22 NOV. 2006

P.C.C.
L'ISTRUTTORE UFF. SEGRETERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rita Ciardelli)

Albo n°

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito del termine decorso di gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni o reclami, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D. Lgs n°267 del 18/08/2000.

ESECUTIVA DAL

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rita Ciardelli)

Oggetto: Regolamento che disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO Atto della relazione introduttiva dell'assessore Parrella;

PREMESSO che gli impianti sportivi del Comune di Santa Maria a Monte sono affidati in gestione alle associazioni AIS di Santa Maria a Monte, AICS di Pisa ed alla Polisportiva LA PERLA di Montecalvoli, le cui convenzioni scadono il 31.12.2006;

VISTA la L.R. 3 gennaio 2005 n. 6 che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Toscana;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale non intende gestire direttamente tali impianti, ma continuare ad affidarli in gestione a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, come previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale;

DATO ATTO che occorre regolamentare le modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi secondo criteri riportati nella predetta legge regionale;

VISTA la bozza di Regolamento che disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la stessa è stata esaminata ed approvata dalla "3° commissione" in data 11.10.2006;

CONSIDERATO che l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, attribuisce al C.C. la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del settore 5;

DATO ATTO che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

CON il seguente esito della votazione:

consiglieri presenti: 16;

votanti: 16

favorevoli: 16

contrari: 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni descritte in premessa, il regolamento che disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Dopo ciò

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON il seguente esito della votazione:

consiglieri presenti: 16;

votanti: 16

favorevoli: 16

contrari: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

OGGETTO

Parere art. 49 – D.L. 18.08.2000, N. 267 su proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Regolamento che disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

La Sottoscritta dott.ssa Cristina Giovannini – funzionario del Settore Socio Educativo;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49 – D.L. 18.08.2000, N. 267;

Esprime parere: **-favorevole** in merito alla regolarità tecnica.

S. Maria a Monte 24.10.2006



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
(dott.ssa Cristina Giovannini)

Cristina Giovannini

Comune di Santa Maria a Monte

Regolamento che disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento individua le modalità e i criteri generali per l'affidamento in concessione, ad altri soggetti, degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente Locale gestiti non direttamente, in attuazione della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 – art. 90 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, che disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a società, associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva e federazioni sportive provinciali (art. 90, comma 25 Legge n. 289/02) e della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (“*Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana*”), in continuità con gli Indirizzi della Programmazione Regionale e con il Piano Provinciale dello Sport.

Art. 2

La gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi pubblici possono essere gestiti direttamente dall'Ente Locale oppure affidati in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, singole o associate, tramite avviso pubblico, individuate ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 6/05.
2. L'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo può avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 3, della Legge regionale n. 6/05, nel rispetto, comunque, dei criteri stabiliti in tale disposizione.
3. Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive della scuola, comprese quelle extra-curricolari, sono affidati in orario extra-scolastico a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o un Comune confinante.
4. Qualora le gare per l'affidamento in concessione ai soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 andassero deserte l'affidamento potrà avvenire a trattativa privata ad altro soggetto a condizioni

comunque congrue con la funzione di promozione della cultura sportiva e con l'esigenza di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico.

Art. 3

Criteri generali per l'affidamento in gestione degli Impianti Sportivi

1. L'affidamento degli Impianti Sportivi deve tenere di conto dei seguenti criteri (Legge regionale n. 6/05, art. 3):
 - a. garanzia di apertura dell'Impianto Sportivo a tutti i cittadini senza discriminazioni;
 - b. garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta;
 - c. differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - d. utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità;
 - e. scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticata nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - f. selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici: educativi, sanitari e sociali della gestione;
 - g. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone.

Art. 4

Modalità di affidamento

1. L'utilizzo dell'avviso pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire imparzialità e trasparenza.
2. Il Bando Pubblico deve indicare:
 - a) il soggetto appaltante;
 - b) la procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) l'oggetto del bando:
 - c1) la tipologia dell'impianto;
 - c2) l'orario ed il calendario di utilizzo che l'Ente riserva al concessionario;
 - d) i soggetti ammessi a gara;

- e) i requisiti di cui i concorrenti devono essere in possesso:
 - e1) requisiti giuridici;
 - e2) capacità economica;
 - e3) capacità tecnico-programmatica.
 - f) le modalità di svolgimento della gara, l'aggiudicazione e la valutazione delle offerte;
 - g) l'importo a base d'asta a cui fare riferimento per la definizione dell'offerta economica;
 - h) il Progetto di gestione dell'impianto;
 - i) la durata della gestione;
 - j) le modalità di partecipazione e termini.
3. Per la partecipazione al bando pubblico dovrà essere utilizzato apposito formulario fornito dall'Amministrazione con l'approvazione del bando.
4. Con la partecipazione al bando il soggetto interessato si impegna a sottoscrivere una convenzione con l'Ente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l'uso dell'impianto pubblico.

Art. 5

Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- b. radicamento dell'affidatario sul territorio del bacino di utenza dell'impianto. Sono elementi costitutivi del "bacino di utenza" di un determinato impianto:
 - b1) il territorio comunale o intercomunale che esprime la domanda di attività sportive correlata all'impianto;
 - b2) la popolazione residente sul territorio, per fasce di età interessate alla pratica sportiva;
 - b3) i praticanti della disciplina e/o discipline che si svolgeranno nell'impianto.
 - c. situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 6

Progetti di gestione degli impianti sportivi

1. Il Progetto definito nel bando dovrà essere:
 - a. coerente con il Piano di indirizzo regionale, con gli obiettivi del Piano provinciale dello Sport e con i Programmi di settore e di mandato amministrativo;
 - b. rispondente alle esigenze e alle richieste di tutti i cittadini utenti;
2. Il Progetto dovrà indicare:
 - a. le modalità di gestione della struttura con l'indicazione quantitativa e qualitativa del personale educativo, di vigilanza, nonché le modalità di controllo e di registrazione degli accessi, la durata e l'articolazione oraria delle attività, indicando il numero di ore messe a disposizione di società e singoli cittadini e quelle riservate alla società che gestisce l'impianto;
 - b. le modalità di determinazione e di pubblicizzazione delle tariffe stabilite per le società, nonché la pubblicità delle tariffe stabilite per i singoli cittadini e quelle corrisposte all'Ente Locale.

Art. 7

Modalità e criteri di valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica nominata con atto del Direttore Generale, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando.
2. L'offerta economica consiste nell'importo complessivo annuo offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall'Amministrazione.
3. L'offerta tecnico-quantitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, educativi, sanitari, sociali e gestionali del Progetto.
4. Il punteggio da attribuire all'offerta economica e all'offerta tecnica potrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione tecnica su quella economica.

Art. 8

Accesso agli Impianti

1. L'accesso all'Impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio e secondo la programmazione annualmente definita, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Art. 9

Tariffe

1. La tariffa oraria di utilizzo degli Impianti dovrà essere definita in base ai seguenti parametri:
 - a. costo orario effettivo di funzionamento della struttura in relazione alle spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, nella misura minima stabilita nel bando, così come stabilito dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta;
2. E' a carico del Concessionario la tariffa oraria di cui al punto a), la sorveglianza e la custodia, i lavori di minuta manutenzione interna ed esterna;
3. Con l'approvazione degli atti di gara potrà essere previsto un aggiornamento del canone anche prima della scadenza contrattuale.

Art. 10

Polizze assicurative

1. L'affidamento della gestione degli impianti potrà avvenire a favore di soggetti in possesso di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio per danni a cose, persone o beni mobili. I valori da assicurare a copertura di rischi di danneggiamento alla struttura e agli impianti saranno indicati nei relativi capitolati di gara.

Art. 11

Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento in gestione deve essere stabilita nei bandi per un massimo in 10 anni.

Art. 12

Convenzioni

1. L'Ente stipula con ciascun soggetto aggiudicatario una convenzione che definirà i rapporti tra il Comune e il gestore stesso.
2. La convenzione, in particolare, dovrà:
 - a. stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso; l'entità del corrispettivo che il gestore dovrà versare all'Ente e che sarà soggetto ad IVA;
 - b. stabilire specifiche condizioni per il rispetto dei diritti del personale dipendente e/o dei collaboratori e degli utenti;
 - c. definire i rapporti con le istituzioni scolastiche.

Art. 13

Modalità di controllo da parte dell'Ente Locale

1. L'Ente si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'Impianto da parte dell'affidatario.
2. L'Ente attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell'impianto finalizzate alla verifica di:
 - a. rispetto delle clausole convenzionali;
 - b. mantenimento delle finalità essenziali del Progetto;
 - c. pluralismo dell'utenza;
 - d. partecipazione degli utenti svantaggiati;
 - e. fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società.
 - f. tariffe all'utenza.
3. L'Ente Locale attiverà un monitoraggio costante delle attività e del servizio, sulla base di precisi indicatori, per verificare e valutare i livelli di qualità raggiunti nella gestione dello stesso, oltre che i livelli di soddisfacimento dell'utenza.

Art. 14

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso.
2. Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni/convenzioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 15

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione. Qualora non fosse possibile per l'anno scolastico e sportivo 2006/2007, approvare e concludere le gare con le nuove procedure, è possibile l'affidamento a trattativa privata, previo esperimento di procedura ristretta, preceduta da adeguata pubblicità tra i soggetti interessati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali affidamenti avranno la validità di un anno.

Con l'anno scolastico e sportivo 2007/2008 le procedure di affidamento dovranno concludersi a norma del presente Regolamento.

2. Ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.

\\Servera\vol2\WINTESTI\RIORGANIZZAZIONESEGRETERIA\CONSIGLI\argomenti x prox consiglio\Regolamento impianti sportivi.doc

testo definitivo